

In questa sezione pubblichiamo informazioni che chiariscono le regole previste per la composizione e l'effettivo funzionamento delle maggiori gestioni pensionistiche amministrative dall'Istituto.

### [Che cos'è "Porte Aperte" ?](#)

I componenti delle Autorità indipendenti godono di un trattamento particolare non solo rispetto ai lavoratori dipendenti privati, ma anche rispetto ai dipendenti pubblici poiché, per chi provenga da un impiego pubblico, la retribuzione pensionabile presa in considerazione è sempre la più alta tra quella percepita per l'impiego pubblico all'atto della nomina e quella percepita in qualità di componente dell'autorità indipendente.

## **Cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS). La previdenza dei componenti delle Autorità amministrative indipendenti<sup>1</sup>.**

I componenti delle Autorità amministrative indipendenti sono iscritti alla cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS), istituita il 1° gennaio 1996, come gestione separata dell'INPDAP. La soppressione dell'INPDAP, dal 1° gennaio 2012, ha determinato il trasferimento dei Fondi gestiti all'INPS.

### **La situazione economico-finanziaria**

La cassa CTPS (che comprende tutti i dipendenti dello Stato, della scuola, dell'università e le forze armate per un totale di 1.581.000 iscritti) è gestita contabilmente in maniera unitaria, senza evidenza separata per categorie di iscritti/pensionati. Pertanto, non è possibile esporre alcun dato sulla situazione economica e patrimoniale dei soli componenti delle Autorità amministrative indipendenti.

### **Le principali particolarità:**

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 488/1999 (finanziaria per l'anno 2000) la retribuzione soggetta all'obbligo contributivo, ai fini del calcolo del futuro trattamento pensionistico, era il trattamento economico complessivo corrisposto ai componenti delle autorità indipendenti.

La finanziaria del 2000 e successive modifiche, prevede che la retribuzione pensionabile sia limitata al massimale previsto dalla legge n. 335/1995 (€ 100.324,00 per l'anno 2015) o, in alternativa, alla retribuzione<sup>2</sup> corrisposta dall'amministrazione pubblica di provenienza all'atto della nomina a componente dell'Autorità, se superiore al massimale.

Ai fini pensionistici, a decorrere dal 15 gennaio 2006, il nuovo regime contributivo da applicare al trattamento economico comunque corrisposto ai componenti delle Autorità indipendenti trova le seguenti limitazioni:

- La retribuzione pensionabile non può superare il massimale annuo della base retributiva e pensionabile previsto dalla legge n.335/1995 (pari a € 100.324,00 per l'anno 2015) o, in alternativa, il trattamento retributivo eventualmente in godimento dall'interessato all'atto della nomina a componente dell'autorità, qualora superiore al massimale.
- La retribuzione pensionabile non può superare il limite del predetto massimale se all'atto del nuovo incarico il soggetto non era iscritto ad enti gestori di forme pensionistiche obbligatoria o non prestava attività di lavoro subordinato.

### **I componenti di autorità indipendenti provenienti da impiego pubblico**

I componenti delle autorità indipendenti o degli organismi ad essa equiparati che risultano, all'atto della nomina, già iscritti ad una delle Casse Pensioni dell'ex Inpdap possono mantenere in essere il proprio rapporto di lavoro in virtù di un collocamento di fuori ruolo o in aspettativa retribuita disposto dall'amministrazione di appartenenza. In alternativa possono chiedere l'aspettativa non retribuita o risolvere il rapporto di lavoro. La soluzione scelta dipende dalle regole di legge e contrattuali della categoria di pubblici dipendenti da cui proviene il soggetto.

#### **• Collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita utile ai fini pensionistici**

In questi casi i componenti delle Autorità indipendenti o organismi ad esse equiparate mantengono aperta la loro posizione contributiva e pensionistica in essere all'atto del nuovo incarico.

L'Amministrazione di appartenenza continua quindi, laddove le relative norme lo prevedano (aspettativa retribuita e collocamento fuori ruolo se previsto) ad erogare la retribuzione e a versare i contributi. Il versamento contributivo sulle retribuzioni percepite dal componente dell'Autorità deve essere effettuato alla Cassa pensioni ex Inpdap in cui l'interessato risulta iscritto in virtù del preesistente rapporto di lavoro pubblico.

Se il componente delle Autorità, raggiunti i prescritti requisiti contributivi e anagrafici per il diritto a pensione, risolve il rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza ma continua a ricoprire l'incarico presso l'Autorità, ha diritto - se lo richiede - alla liquidazione di un trattamento pensionistico determinato secondo le disposizioni ordinamentali della Cassa pensioni ex Inpdap.

Considerato che per il periodo di fuori ruolo l'amministrazione di appartenenza è obbligata a versare la contribuzione in forza di legge o contratto, la pensione viene calcolata valutando:

- ai fini del diritto, anche l'anzianità contributiva del periodo trascorso in fuori ruolo;
- ai fini della misura, le retribuzioni virtuali cui l'interessato avrebbe avuto diritto secondo la normale progressione economica all'interno dell'ente di appartenenza se fosse rimasto in servizio.

Questa scelta risulta conveniente laddove le regole della Cassa pensionistica presso la quale il componente dell'Autorità ha mantenuto l'iscrizione, a seguito del collocamento fuori ruolo o dell'aspettativa retribuita, siano più favorevoli.

Con la risoluzione del rapporto di lavoro cessa l'obbligo di versamento contributivo a favore della Cassa Pensioni cui il dipendente risultava iscritto in base all'amministrazione di provenienza; tale obbligo permane in capo all'Autorità che, in considerazione del perdurare dell'incarico, è tenuta a versare alla CTPS l'importo dei contributi, commisurati alle retribuzioni contributive.

In questo caso l'iscritto può chiedere, per ottenere un'unica prestazione, la riunione o ricongiunzione (non onerosa) di tutti i servizi complessivamente prestati ivi compresi quelli che già hanno dato titolo ad un trattamento di quiescenza, previa restituzione delle rate di pensioni che ha percepito (artt. 112 o 113 del DPR n. 1092/1973).

La riunione/ricongiunzione non onerosa ed è possibile unicamente per gli iscritti alla gestione esclusiva. Diversamente per gli iscritti

## Titolo: Cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS). La previdenza dei componenti delle Autorità amministrative indipendenti

alle forme obbligatorie e sostitutive la ricongiunzione dei contributi è sempre possibile, ma a titolo oneroso.

All'atto della cessazione dall'incarico, la nuova pensione verrà determinata secondo le norme dell'ordinamento della CTPS valorizzando tutte le retribuzioni contributive effettivamente percepite in qualità di componente dell'Autorità considerando le eventuali limitazioni previste dal novellato articolo 39 della legge n. 448/1999.

Qualora i componenti delle Autorità cessino contemporaneamente sia dal preesistente rapporto di lavoro sia dall'incarico, può essere liquidato un trattamento di quiescenza unico, prendendo come base pensionabile le retribuzioni contributive percepite sia per il rapporto di lavoro preesistente che per l'incarico nell'autorità. I due periodi vengono infatti trattati come un unico rapporto di lavoro continuativo.

In questo caso si applicano le norme relative all'ordinamento della Cassa pensioni ex INPDAP in cui l'interessato risulta iscritto come fuori ruolo, valutando:

- ai fini del diritto, l'intera anzianità contributiva maturata;
- ai fini della determinazione dell'importo della pensione, le retribuzioni contributive percepite ed erogate dall'autorità con le eventuali limitazioni previste della legge n. 448/1999.

### • Collocamento in aspettativa non retribuita

Se il componente dell'Autorità è stato collocato dall'amministrazione di appartenenza in posizione di aspettativa senza assegni, non sussiste più l'obbligo, da parte di quest'ultima, del versamento dei contributi, con la conseguenza che il periodo trascorso in aspettativa senza assegni non produce alcun effetto ai fini pensionistici.

In questa fattispecie gli adempimenti contributivi sono a carico dell'Autorità; tale versamento deve essere effettuato alla CTPS sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte.

Qualora l'interessato cessi dall'incarico presso l'autorità e risolva contestualmente il rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza, il trattamento di quiescenza viene liquidato valutando l'intera anzianità contributiva, comprensiva del periodo trascorso in aspettativa senza assegni ed utilizzando, ai fini della misura le retribuzioni contributive corrisposte in qualità di componente dell'autorità nei limiti stabiliti dal novellato art. 39 della legge n. 448/1999.

Nel caso in cui si verifichi la cessazione dal rapporto di lavoro con l'ente di appartenenza ma non dall'incarico a componente, l'interessato può chiedere, in presenza dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, la liquidazione della pensione determinata secondo le disposizioni ordinamentali della Cassa pensione ex Inpdap cui lo stesso è iscritto all'atto dell'aspettativa senza assegni. In tale fattispecie la pensione viene calcolata, valutando:

- ai fini del diritto, l'anzianità contributiva maturata al momento dell'inizio dell'aspettativa;
- ai fini della misura, le retribuzioni corrisposte fino a tale data.

L'erogazione di tale trattamento pensionistico è, in ogni caso, soggetto alle disposizioni di legge previste in materia di cumulo pensioni-redditi da lavoro<sup>3</sup> nel caso in cui il nuovo rapporto costituisca derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente che ha dato luogo alla pensione.

L'interessato, peraltro, può chiedere, ai fini di un'unica prestazione, la riunione o la ricongiunzione (non onerosa) dei servizi. All'atto della cessazione dall'incarico, il nuovo trattamento viene determinato sulla base delle retribuzioni contributive effettivamente percepite quale componente dell'autorità<sup>4</sup>, a condizione che sia trascorso almeno un anno intero nel nuovo rapporto.

### Ricalcolo contributivo

Considerata la esiguità del campione considerato si è proceduto alla rappresentazione di tre casi ipotetici così definiti:

1. Soggetto cessato il 31/12/2010 decorrenza pensione 01/01/2011, con 51 anni di anzianità contributiva e 72 anni di età  
Passato all'autorità il 1° gennaio 2004 e cessato come membro dell'autorità.  
Prima del passaggio le sue retribuzioni erano al di sotto del massimale applicato per i membri, quindi nel passaggio la sua retribuzione sarà quella prevista per i membri authority, fino all'effettiva cessazione dal servizio 31/12/2010. Importo pensione sistema retributivo annua lorda: €. 85.355,10 Importo pensione ricalcolo contributivo annua lorda: €. 82.591,37
2. Stesso soggetto con 72 anni alla cessazione e 41 anni di anzianità contributiva – cessazione 31 dicembre 2010 – pensione decorrenza 1 gennaio 2011  
Importo pensione sistema retributivo annua lorda: €. 74.615,53  
Importo pensione ricalcolo contributivo annua lorda: €. 67.866,21
3. Stesso soggetto con 72 anni alla cessazione e 36 anni di anzianità contributiva – cessazione 31 dicembre 2010 – pensione decorrenza 1 gennaio 2011  
Importo pensione sistema retributivo annua lorda: €. 67.534,37  
Importo pensione ricalcolo contributivo annua lorda: €. 60.494,58

<sup>1</sup>Le amministrazioni indipendenti sono organismi istituiti dalla legge con finalità di tutela di interessi pubblici di particolare rilevanza; non svolgono attività di amministrazione attiva diretta e di controllo, ma, sostanzialmente, hanno funzioni di indirizzo, regolamentazione e tutela di interessi pubblici. Le Autorità indipendenti (es. CONSOB, ISVAP, Autorità del garante della concorrenza e del mercato, etc.) vanno ricomprese tra le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo in conformità al parere n. 260/1999 del Consiglio di Stato.

<sup>2</sup> Inclusiva delle maggiorazioni che l'interessato avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio nell'amministrazione di appartenenza.

<sup>3</sup> In particolare alla disposizione speciale di cui all'art. 133 del DPR n. 1092/1973.

<sup>4</sup> Sempre considerando l'applicazione delle disposizioni del più volte citato articolo 39 della legge n. 448/1999.